

N. 15/SSRRCO/CCN/21



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

La

# *Corte dei conti*

a Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino  
e composte dai magistrati

PRESIDENTI DI SEZIONE:

Ermanno Granelli, Stefano Siragusa, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

CONSIGLIERI:

Antonello Colosimo, Franco Massi, Giuseppe Imparato, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini;

PRIMI REFERENDARI:

Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

REFERENDARI

Tatiana Calvitto, Stefania Calcari, Fedor Melatti.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 4 novembre 2020, n. 291, con il quale sono stati confermati i criteri per la composizione delle Sezioni riunite in sede di controllo fissati dal precedente decreto del Presidente della Corte dei conti 8 maggio 2020, n. 149, come stabilito dal citato art. 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 26 luglio 2021, sono state convocate in videoconferenza le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 30 luglio 2021;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 5/2021;

UDITI, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2021 convocata in videoconferenza, i relatori Consigliere Sergio Gasparrini e Primo Referendario Angelo Maria Quaglini;

#### DELIBERA

di prendere atto dell'inesistenza di oneri a carico dell'erario derivanti dall'Ipotesi di accordo in epigrafe;

#### ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali, al Comitato di Settore per le Autonomie Locali presso ANCI, al Comitato di Settore Regioni-Sanità presso Cinsedo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP.

I RELATORI

F.to digitalmente Sergio Gasparrini

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria il 5 agosto 2021

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio



## RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA PROROGA DEL TERMINE DELL'ART. 2, COMMA 3, DELL'AQN 29 LUGLIO 1999 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.

1. L'Ipotesi di contratto in esame, sottoscritta il 14 gennaio 2021, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 14 luglio 2021, per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001; tale norma assegna alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali, nonché la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La valutazione positiva del Governo è stata resa nella seduta del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021.

2. L'Ipotesi in esame si compone di un unico articolo, il quale dispone la proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Quadro Nazionale (AQN) 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, in coerenza con quanto disposto dal relativo Atto di indirizzo. Tale articolo stabilisce il termine (prorogato negli anni) entro il quale i dipendenti possono richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, in TFR aderendo contestualmente ai Fondi di previdenza complementare. Con l'ipotesi in esame il termine ultimo è stato differito al 31 dicembre 2025.

3. Per quanto concerne le risorse finanziarie, l'ipotesi di contratto trasmessa non comporta ulteriori oneri diretti o indiretti. Ciò in quanto le relative disposizioni si limitano al solo differimento del termine per l'esercizio della trasformazione del TFS in TFR, necessaria all'iscrizione del lavoratore ai fondi pensione. Gli oneri per l'introduzione del TFR nel pubblico impiego sono già stati individuati nella

relazione tecnica relativa all'AQN del 29 luglio 1999, certificato con delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 15 ottobre 1999.